

RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DELL'IMMAGINE DI UN ENTE NON PROFIT

*Avv. Maddalena Tagliabue
Studio Sciumé*

Sommario: 1. La lesione del diritto all'immagine. 2. La risarcibilità agli enti del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine. 3. L'identificazione e la liquidazione del danno. 4. I diritti della personalità di un'associazione non riconosciuta complessa.

1. La lesione del diritto all'immagine.

Con l'espressione "danno all'immagine" ci si riferisce comunemente ad una pluralità di lesioni di diritti: il diritto all'identità personale e il diritto alla reputazione, distinta in personale (reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati, altrimenti detta onore o prestigio) e professionale (commerciale o lavorativa).

Con riferimento alle persone giuridiche (e agli enti collettivi in generale), possiamo parlare di "danno alla reputazione" come soggetti, cioè lesione alla "reputazione goduta come persone giuridiche appartenenti ad una determinata tipologia consentita dall'ordinamento nell'ambito del consesso sociale in genere, da valutarsi in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio")¹.

L'accezione attuale di tale espressione, frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha evidentemente un significato ben più ampio di quello che emerge dall'articolo 10 del Codice Civile che regola così la fattispecie dell'*Abuso dell'immagine altrui*: "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

¹ Cass. n. 12929 del 2007 il cui contenuto sarà esaminato dettagliatamente nel prosieguo.



Fino alla storica sentenza della Cassazione n. 12929 del 2007, la risarcibilità del danno all'immagine e, più in generale, del danno non patrimoniale² è stata prerogativa esclusiva delle persone fisiche, con la sola eccezione di quello conseguente alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo³.

2. La risarcibilità agli enti del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine.

La sentenza parte dai principi di diritto espressi dalle sentenze n. 8827 e 8828 del 2003⁴:

- i. nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;
- ii. la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, serve come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto;
- iii. il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non presuppone la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

L'affermazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, nonostante la mancanza di un'espressa previsione in tal senso come richiesto dall'art. 2059 cod. civ., allorquando venga in rilievo la lesione di un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica ai sensi dell'art. 2 della Costituzione è stata chiaramente riferita, nelle due citate sentenze, alle persone fisiche.

² Ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

³ Il diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della legge Pinto (24 marzo 2001 n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) è stato riconosciuto alle persone giuridiche e, più in generale, per gli enti collettivi, a partire da Cass. n. 13163 del 2004, alla quale hanno aderito sia la giurisprudenza contabile sia quella amministrativa.

⁴ Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Giur. It.*, 2004, 29, con note di Suppa e Bona; in *Danno e Resp.*, 2003, 819, con note di Busnelli, Mirabelli, Ponzanelli, Procida e Lauro.

La Suprema Corte, con la sentenza del 2007⁵, ha affrontato il tema dell'applicabilità di tale affermazione anche alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi pur privi di personalità giuridica, ma comunque considerati dall'ordinamento dotati in vario modo di soggettività giuridica.

Partendo dalla giurisprudenza sulla cosiddetta Legge Pinto⁶, che aveva avallato l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'Uomo secondo cui la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo può comportare un danno non patrimoniale anche per le persone giuridiche, la Cassazione giunge alla rivoluzionaria affermazione, seguita dalla giurisprudenza successiva⁷, secondo cui i diritti fondamentali della persona, che identificano il soggetto nell'ordinamento giuridico o la sua dimensione nel contesto sociale, assumono la stessa funzione anche nei confronti del soggetto collettivo, riconosciuto e non, purché abbia una propria soggettività giuridica diversa da quella delle persone fisiche che lo compongono e, pertanto, la loro lesione merita lo stesso trattamento a livello risarcitorio attribuito alla persona fisica.

La Cassazione ha dunque statuito il seguente principio di diritto: *“Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”.*

3. L'identificazione e la liquidazione del danno.

Una volta accertata la sussistenza dell'anno del risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli enti collettivi, la Cassazione si sofferma sull'identificazione e sulla tipologia del danno risarcibile, rifiutando la logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione dell'ente collettivo.

⁵ Cass. civ. Sez. III, 04-06-2007, n. 12929. Pubblicata in: *Danno e Resp.*, 2007, 12, 1236, nota di FOFFA; *Resp. civ.*, 2008, 2, 117, nota di IURILLI; *Fisco on line*, 2007; *Mass. Giur. It.*, 2007; *CED Cassazione*, 2007; *Nuova Giur. Civ.*, 2008, 1, 1, 1, nota di OLIARI; *Il Sole 24 Ore*, *Responsabilità e Risarcimento*, 2008, 1, pag. 93, annotata da M. Atelli.; *Utet*, *Giurisprudenza Italiana*, 2008, 4, pag. 876, annotata da A. Angiuli; *Giuffrè*, *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2008, 1, pag. 144, annotata da I. Palmigiani.

⁶ La L. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. «legge Pinto», attribuisce al cittadino il diritto di ottenere dallo Stato un'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla violazione del principio alla ragionevole durata del processo. Tale diritto è stato riconosciuto anche a favore delle persone giuridiche in virtù dell'ampia formulazione dell'art. 2, 1° comma di tale legge, che consente di agire a «chiunque» abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale. Sulla «legge Pinto» cfr. Ponzanelli, «Equa riparazione» per i processi troppo lenti, in *Danno e Resp.*, 2001, 569.

⁷ Cassazione III Sezione Civile, Sentenza 7 luglio – 30 settembre 2014, n. 20558; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 1 ottobre 2013, n. 22396; Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 14 maggio 2013, n. 10376; Tribunale Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 13 novembre 2012, n. 21681; Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4542. Tribunale Milano, Sezione 10, Sentenza 16 ottobre 2008, n. 12155.

La Corte respinge cioè l'individuazione del danno nel cd. danno-evento rappresentato dalla lesione stessa e condivide l'impostazione secondo la quale il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in "accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità".

Il diritto all'immagine guardato dal punto di vista della persona fisica presenta un aspetto che si esprime (a) nella considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di se stesso e (b) nella considerazione (reputazione) che di lui hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati, con le quali il soggetto si relazioni particolarmente.

Questo duplice contenuto è riferibile alla persona giuridica con alcuni necessari adattamenti:

- considerazione che un soggetto ha di se stesso: se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente collettivo abbiano considerazione di se stessi, si può senz'altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l'agire di queste persone fisiche risenta della considerazione che dell'ente essi hanno. Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale;
- considerazione che di un soggetto hanno i consociati: un danno-conseguenza è identificabile per gli enti, di norma, anche sotto il profilo della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i consociati. Ciò, ancora una volta, indipendentemente da eventuali conseguenze economiche.

Riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo nei due sensi ipotizzati, la Corte conclude osservando che esso, come ogni danno non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

4. I diritti della personalità di un'associazione non riconosciuta complessa.

Nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza del 2007 si inserisce anche una più recente sentenza di particolare interesse in quanto affronta il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale nelle associazioni complesse.

Come noto, entro i confini della associazione complessa genericamente intesa, è possibile distinguere due tipologie di fenomeni differenti tra loro: le associazioni parallele e le associazioni complesse in senso stretto.

Le prime sono formate da persone fisiche, membri delle associazioni di base e, al contempo, delle associazioni di grado maggiore.

Le seconde invece risultano caratterizzate da una struttura di tipo piramidale, il cui vertice è composto non da persone fisiche bensì da altre associazioni che possono, a loro volta, unire fra loro altre associazioni ancora e così via fino alla base in cui si rinvergono le uniche associazioni formate da persone fisiche.

Nella prassi, si rinvergono poi tutta una serie di fenomeni frutto dell'autonomia privata che comportano una deviazione da tali descritti schemi generali ma che possono egualmente ricondursi nell'ambito dell'associazione complessa ove si rinvergono, come nel caso

esaminato dalla sentenza in esame, rapporti tra enti locali e nazionali variamente regolati sulla base delle specifiche norme statutarie⁸.

Il caso affrontato dalla Cassazione n. 23401 del 16 novembre 2015 è il seguente: la Sezione di Pescara dell'Associazione italiana contro le leucemie (AIL) agisce in giudizio nei confronti della Sezione regionale dell'Abruzzo della medesima associazione al fine di ottenere l'inibitoria all'utilizzo delle denominazioni "AIL" e "Associazione italiana contro le leucemie" nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale di Pescara accoglie le domande e la sentenza di condanna viene confermata in appello. Avverso detta pronuncia l'AIL Abruzzo propone ricorso per cassazione, rigettato dalla Corte sulla base delle seguenti argomentazioni.

Le associazioni non riconosciute (come la AIL Pescara che è un'articolazione periferica dell'AIL Nazionale) devono essere considerate centro di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, soggetti di diritto dotati di autonoma legittimazione sostanziale e processuale cui sono riconosciuti, al pari delle persone fisiche e giuridiche, i diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Carta costituzionale, come il diritto alla tutela del nome e dell'identità. In presenza di un utilizzo abusivo della denominazione da parte dell'AIL Abruzzo, la Cassazione ha pertanto accordato il risarcimento del danno, oltre che all'AIL Nazionale, anche all'AIL Pescara come ente di fatto in quanto tale, nella duplice voce del danno patrimoniale, cui la AIL Pescara avrebbe diritto in quanto destinataria per statuto del 50% dei fondi raccolti in sede locale, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti quali il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente.

⁸ Enti e danno non patrimoniale: dalla soggettività ai diritti della personalità di un'associazione non riconosciuta complessa – Il commento, di Veronica Montani, in *Danno e Responsabilità*, 6/2016, p. 610.